



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

4463/12

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 15/11/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIULIANA FERRUA
Dott. PIETRO DUBOLINO
Dott. GENNARO MARASCA
Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Dott. MAURIZIO FUMO

- Presidente - SENTENZA
N. 1592
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 3664/2011
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) LABITA BENEDETTO N. IL 10/09/1955

avverso il decreto n. 38/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del
17/09/2010

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
~~sentite le conclusioni del PG Dott.~~

Udit i difensor Avv.;



Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del dottor Giovanni Salvi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del decreto impugnato;

La Corte di Cassazione osserva in fatto ed in diritto:

1.1. A Labita Benedetto veniva applicata la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e la confisca di alcuni cespiti patrimoniali dal tribunale di Trapani nel 1993 perché ritenuto appartenente ad una organizzazione mafiosa.

1.2. Senonché nel 1995 –sentenza divenuta definitiva il 13 dicembre 1995 e, quindi, dopo la definitività del provvedimento impositivo della misura di prevenzione personale, ma prima della sua concreta applicazione- il Labita veniva assolto dal reato di cui all'art. 416 bis cod. pen..

2.1. Il 6 aprile 2000 la corte europea dei diritti dell'uomo, adita dal Labita, premessa la legittimità delle misure di prevenzione previste dalla legislazione italiana, riteneva gli elementi a carico del Labita, in considerazione in particolare della sua incensuratezza e del fatto che era stato assolto con sentenza definitiva dal delitto associativo, non sufficienti per l'applicazione delle misure dinanzi indicate, con conseguente violazione dell'art. 2 del protocollo 4 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in riferimento alle limitazioni imposte alla libertà di circolazione dell'istante..

2.2. In base a tale provvedimento il Labita chiedeva la revoca della misura di prevenzione applicatagli nel 1993, ma la corte di appello rigettava l'istanza e la



corte di cassazione con sentenza del 22 aprile 2004 rigettava il ricorso avverso quest'ultimo provvedimento.

Rilevava la Corte di Cassazione che il presupposto per la revoca è costituito dal *novum*, ovvero da fatti nuovi, e non da una diversa valutazione degli stessi fatti compiuta dalla Corte europea per i diritti dell'uomo; negava, inoltre, la corte di cassazione la efficacia *ex se* della pronuncia della corte europea nella giurisdizione nazionale.

3.1. A seguito del mutato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte in tema di efficacia delle pronunce della CEDU nell'ordinamento italiano, il Labita riproponeva una istanza di revoca della misura di prevenzione applicatagli chiedendo che le decisioni della giurisdizione interna si conformassero a quella della giurisdizione sopranazionale.

3.2. Con decreto del 17 settembre 2010, con il quale veniva confermato il decreto del tribunale di Trapani del 17 marzo 2009, la corte di appello di Palermo rigettava nuovamente l'istanza di revoca della misura di prevenzione personale e della confisca del Labita perché, pur ritenendo sussistente l'obbligo per il giudice italiano di conformarsi alla decisione della CEDU attraverso lo strumento della revoca della misura previsto dall'art. 7 della legge 1423 del 1956, riteneva che la decisione sopranazionale non travolgesse il provvedimento genetico della misura di prevenzione personale e patrimoniale, ma i due provvedimenti di rigetto della richiesta di revoca –decreti in data 11 giugno 1996 e 21 ottobre 1997-, non essendovi alcuna richiesta di revoca *ex tunc* del provvedimento genetico da parte del Labita.



4.1. Con il ricorso per cassazione Labita Benedetto deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'art. 46 della Convenzione dei diritti dell'Uomo, nonché in relazione all'art. 7 della legge 1423/56, all'art. 46 della legge 4 agosto 1955 n. 848 e alla legge n. 12 del 9 gennaio 2006.

Il ricorrente poneva in evidenza che nelle istanze di revoca era stata esplicitamente avanzata la richiesta di revoca *ex tunc* del provvedimento che aveva generato la misura di prevenzione personale e conseguentemente di quella patrimoniale e che l'art. 7 della legge 1423 del 1956 era lo strumento giuridico individuato in materia di prevenzioni per ottenere la conformazione dei provvedimenti nazionali a quello della giurisdizione sopranazionale.

5.1. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da Labita Benedetto sono fondati.

Bisogna in primo luogo rilevare che il presupposto di fatto su cui è fondato il provvedimento impugnato è errato.

Infatti la richiesta di revoca della misura del Labita era fondata sulla inconciliabilità tra la pronuncia della CEDU ed il presupposto del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione personale, da cui era scaturita quella patrimoniale; era, allora evidente, la richiesta di revoca del provvedimento genetico della misura di prevenzione.

5.2. Tanto premesso deve rilevarsi che nessun dubbio è oramai possibile sull'obbligo della giurisdizione nazionale di conformarsi alle decisioni della Corte europea per i diritti dell'uomo a seguito della sentenza n. 113 del 2011 della Corte Costituzionale, che ha ad oggetto l'art. 630 cod. proc. pen., ma le cui



statuizioni debbono trovare applicazione anche con riferimento alle misure di prevenzione, dal momento che l'istituto disciplinato dall'art. 7 della legge n. 1423 del 1956 è assimilato agli strumenti revocatori.

Con la citata sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 630 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Per effetto di una interpretazione costituzionalmente orientata, l'effetto abrogante deve essere esteso anche all'istituto della revoca della misura di prevenzione previsto dall'art. 7 della legge 1423 del 1956, tenuto conto, come già detto, della assimilazione di tale istituto agli strumenti revocatori e, quindi, della medesima *ratio* che connota gli istituti della revisione di cui all'art. 630c.p.p. con riferimento al procedimento di cognizione e quello della revoca di cui al citato art. 7 con riferimento al procedimento di prevenzione.

Una diversa interpretazione renderebbe non manifestamente infondata una eccezione di incostituzionalità dell'art. 7 della legge 1423 del 1956.

5.3. L'elemento sopravvenuto che legittima la revisione del procedimento di prevenzione non è, quindi, costituito, nel caso di specie, dal c.d. *fatto nuovo* tradizionalmente inteso e nemmeno dai mutamenti della giurisprudenza della Suprema Corte in tema di rapporto tra giurisdizione domestica e decisioni della Corte europea per i diritti dell'uomo, mutamenti che non sarebbero rilevanti, ma



dalla abrogazione, o meglio dalla integrazione, di una norma procedurale quale è l'art. 630 cod. proc. pen., integrazione estensibile, come già detto, all'istituto previsto dall'art. 7 della legge 1423 del 1956.

E' appena il caso di notare che non può parlarsi nel caso di specie di effetto preclusivo del giudicato, certamente operante anche in relazione alla abrogazione di norme procedurali, determinato dalla sentenza della Corte di Cassazione del 22 aprile 2004, perché nella specie non si può tanto parlare di abrogazione di una norma, ma di integrazione della stessa con la previsione di un nuovo caso di revisione della sentenza in precedenza non contemplato dall'art. 630 cod. proc. pen..

6.1. Per tutte le ragioni indicate il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio alla corte di appello di Palermo per un nuovo esame.

Il giudice di rinvio si atterrà ai principi di diritto enunciati.

P.Q.M.

La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Palermo per un nuovo esame.

Così deliberato in Camera di consiglio, in Roma, in data 15 novembre 2011

IL PRESIDENTE

Il Consigliere estensore

